

N. .... di Prot.

REPUBBLICA ITALIANA

## CITTA' DI NOCERA INFERIORE

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04***Seduta Pubblica Sessione Straordinaria**1° Convocazione*

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI E MERCATO SAN SEVERINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.-**

L'anno duemilaSEDICI il giorno 08 del mese di MARZO alle ore 10,43, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Guido TAFURO, con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Mantio – SINDACO	SI	13) TORRE	Massimo	SI
01) TROTTA	Gianfranco	SI	14) BIANCO	Carlo	SI
02) DE MAIO	Paolo	SI	15) PENTONE	Anna Cristiana	SI
03) SALVATO	Gennaro	SI	16) VECCHIONE	Pio	SI
04) TAFURO	Guido	SI	17) BARBA	Mario	SI
05) MOLINARO	Nicola	SI	18) MAURIELLO	Umberto	SI
06) PEPE	Luigi	SI	19) FRANZA	Antonio	SI
07) BUONFIGLIO	Giuseppe	NO	20) CUOMO	Antonio	SI
08) ZARRELLA	Antonio	SI	21) ALFANO	Antonio	NO
09) FERRIGNO	Carlo	SI	22) IANNELLO	Antonio	SI
10) GRASSI	Giuseppe	SI	23) ESPOSITO	Enrico	SI
11) CAPALDO	Stefano	SI	24) PETROSINO	Massimo	SI
12) CAPALDO	Ilario	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. Antonio FRAIRE. Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale invita l'assessore Amato ad illustrare l'argomento al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: "Costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino. Approvazione schema di Convenzione";

L'assessore illustra brevemente il contenuto dell'atto che risponde alla precisa prescrizione normativa in merito e vede il nostro Ente impegnato in qualità di Comune capofila. Inoltre sottolinea come la creazione della centrale unica di committenza rende possibile l'attivazione delle procedure di appalto per opere pubbliche già programmate.

Al termine della relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il consigliere Grassi interviene per preannunciare la sua astensione.

Il neo consigliere Cuomo interviene per preannunciare il suo voto favorevole in quanto la convenzione si inserisce in un preciso contesto normativo che sia per esigenze di contenimento della spesa sia per esigenze di controllo anticorruptivo obbliga all'accentramento delle Stazioni Appaltanti.

Durante la discussione si sono allontanati i consiglieri Vecchione, Iannello ed Esposito.

Di seguito il Presidente, preso atto dell'assenza di ulteriori richieste di intervento, invita il consesso a procedere alla votazione per alzata di mano.

La votazione dà il seguente esito:

**20 presenti** ( Sindaco, Trotta, De Maio, Salvato, Capaldo Stefano, Tafuro, Molinaro, Capaldo Ilario, Pepe, Zarrella, Ferrigno, Grassi, Torre, Bianco, Pentone, Cuomo, Barba, Mauriello, Franza, Petrosino),

**19 votanti**

**19 favorevoli ed 1 astenuto (Grassi)**

Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata all'unanimità la proposta di delibera al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: "Costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino. Approvazione schema di Convenzione";

Con votazione per alzata di mano che dà lo stesso esito precedentemente riportato si approva l'immediata esecutività del seguente deliberato:

## Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Funzionario incaricato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000, sottoscritti, firmati e parte integrante della presente delibera, che di seguito si riportano:

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" per la motivazione indicata con nota 10389 del 02.03.2016 che si deposita F.to Canale;

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". F.to Bracciale;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la normativa dell' Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Rilevato che l'art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

## **DELIBERA**

1. Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di deliberazione, così come formulata a cura del Funzionario incaricato, come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto;
2. Di costituire tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino, la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mrn.ii.;
3. Di precisare che è stato individuato nel Comune di Nocera Inferiore l'Ente Capofila;
4. Di approvare lo schema di Convenzione secondo il Protocollo di Intesa, condiviso tra le parti, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le funzioni,



le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

4. di demandare al Segretario Generale dell'Ente ed al Funzionario incaricato tutti gli atti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

5. di dare corso alla pubblicazione sul 'link "Amministrazione Trasparente" al sensi del D.Lgs.n.33/2013.

Si dà atto che tutti gli interventi di cui al presente punto all'o.d.g. sono riportati integralmente nel resoconto stenografico della seduta depositato in originale all'Ufficio Affari Generali.



# COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno



Codice fiscale 0022188 065 1

tel. 081- 3235111 fax 081- 3235249

## SETTORE LL.PP.-PATRIMONIO-CIMITERO-INFORMATICA

Prot. n.10389

li 02.03.2016

AL SIG.SINDACO

SEDE

ALL'ASSESSORE AI LL.PP.

SEDE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

SEDE

AL SEGRETARIO GENERALE

SEDE

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino. Approvazione schema di Convenzione.

### PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

l'art. 33, comma 3 - bis del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. prevede che:

*33-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014. n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento....";*

Preso atto che i Sindaci dei Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino hanno sottoscritto il protocollo di intesa e lo schema di convenzione con i quali hanno convenuto di procedere alla costituzione della Centrale Unica di Committenza;

**Visti** il protocollo di intesa, condiviso tra le parti, e lo schema della Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza che disciplina le funzioni, le attività, i rapporti tra gli Enti aderenti, e le modalità operative per l'attuazione della stessa;

**Ritenuto** di poter procedere alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i suddetti Enti, attraverso la realizzazione di un Ufficio - Servizio qualificato, il cui funzionamento, previa stipula della Convenzione, oggetto della presente deliberazione, verrà disciplinato attraverso un apposito Regolamento;

**Visto** il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

**Si propone di deliberare quanto di seguito:**

1) Di costituire tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs.n. 163/20066 ss. mm. ii.;

2) Di precisare che viene individuato il Comune di Nocera Inferiore quale Ente Capofila;

3) Di approvare lo schema della Convenzione, secondo il protocollo di intesa condiviso tra le parti, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

4) Di demandare alla Giunta Comunale, a seguito di proposta del funzionario incaricato della responsabilità dell'Ufficio Unico della Centrale Unica di Committenza, l'eventuale adozione del regolamento per disciplinare, nel dettaglio, l'organizzazione della struttura ed il flusso dei procedimenti della centrale;

5) Di demandare al Segretario Generale ed al Funzionario incaricato tutti gli atti connessi e consequenziali all'approvazione della presente deliberazione e le relative procedure attuative;

6) Di dare corso alla pubblicazione della presente sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



Il Funzionario incaricato  
Ing. Luigi Canale




ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI C. G. N° 04 DEL 08-03-2016

*Joglietti*

AFFARI GENERALI

*Albedi*



**SCHEMA CONVENZIONE**

, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,

**PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**ART. 1 OGGETTO E FINE**

1. Il Comune di ....., il Comune ..... e il Comune di .....,  
come innanzi rappresentati, esprimono la loro volontà di svolgere in modo coordinato e in forma associata le attività di l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006, attraverso lo strumento della Centrale di Committenza, costituita mediante l'istituzione di un ufficio unico tra tutti i Comuni sottoscrittori. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Vi rientrano, in particolare:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 (cat.12 All.II del d.lgs.n.163/2006);

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;



c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche per quanto concerne la disciplina dei lavori, servizi e fornitura sotto soglia comunitaria di cui agli articoli 122, 123 e 124 del Codice dei contratti pubblici, da svolgere con le modalità disciplinate dai regolamenti di ciascun Comune;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia, di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità disciplinate dai regolamenti di ciascun Comune, salvo che i Comuni possono procedere autonomamente all'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, come modificato dall'art.1, comma 501 della legge n.208 del 2015 (nel senso che "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro).

Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

3. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001,



nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

4. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati. Resta salva la possibilità che i soggetti citati, nell'espletamento delle procedure, possano richiedere di avvalersi del supporto dell'ufficio unico della centrale di committenza.

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

5. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice



identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

6. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richianda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

7. L'adesione di un nuovo Comune è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dal successivo art. 8, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.



#### ART. 2 - UFFICIO UNICO CENTRALE DI COMMITTENZA

1. I Comuni stabiliscono che le funzioni di cui all'art. 1, gestite in forma associata, siano esercitate dall'Ufficio unico della Centrale unica di Committenza.

2. Gli Enti aderenti garantiscono il funzionamento della Centrale di Committenza mediante l'impiego del personale dei rispettivi uffici. La Centrale, in particolare, si avvale della struttura organizzativa del Servizio Gare e Contratti del Comune Nocera Inferiore, con il supporto di n. 4 unità di personale del Comune di Angri, e n.2 unità di personale del Comune di Mercato S. Severino, individuati con atto del Sindaco di ciascun Ente.

3. Eventuali successive modifiche della composizione dell'Ufficio Unico della Centrale di Committenza saranno disposte con delibera di Giunta Comunale degli Enti aderenti.

4. L'Ufficio unico ha sede presso il Comune di Nocera Inferiore, in Piazza Diaz n. 1, individuato quale Comune capofila della convenzione.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Unico, che deve essere un dipendente di uno degli enti aderenti, è individuato nel Responsabile del Servizio Gare e Contratti del Comune capofila. Con atto sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti potrà essere individuato altro responsabile. Il

responsabile adotterà gli atti di gestione relativi alle procedure previste dalla presente convenzione non rientranti nelle competenze dei singoli Enti aderenti. Le determinazioni saranno inserite in apposito registro gestito in modalità informatica.

6. La struttura organizzativa operante come Ufficio Unico della Centrale di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore.

#### ART. 3 - CRITERI DI DEVOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO

1. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio Unico operante come Centrale di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione, da parte del singolo Ente aderente, mediante posta elettronica certificata, della determinazione a contrarre che contiene fra l'altro:
  - a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
  - b) la richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
  - c) l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
  - d) l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
  - e) il sistema di individuazione dei soggetti offerenti, con eventuale indicazione delle norme regolamentari di ciascun Comune prescelte nel caso di procedure disciplinate dagli art. 122, 123, 124 e 125 del Codice dei contratti pubblici ed indicate nell'art. 1, lettere d) ed f) del presente atto;
  - f) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - g) l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;



- h) gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
- i) il verbale di validazione del progetto in appalto (Capo II del D.P.R. 207/2010);
- j) l'attestazione di cui all'articolo 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
3. Ciascun Ente aderente predispose tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti.
4. Ciascun Ente aderente procede, con apposita determinazione, alla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure indette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente, assumendosi i relativi oneri. Nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso la presidenza del seggio di gara è assunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ente associato che ha adottato la determina a contrarre.
5. La Centrale di Committenza, ricevuti gli atti di cui ai commi precedenti, provvede ad effettuare una sommaria verifica nel rispetto delle responsabilità di ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio che indice la gara e successivamente provvede a dare pubblicità legale alle procedure ( con le modalità di cui agli artt.66 e 122 del d.lgs.n.163/2006 in relazione alle rispettive soglie), previa acquisizione delle somme necessarie da parte dall'Ente nell'interesse del quale viene svolta la relativa attività.
6. La Centrale di Committenza provvede allo svolgimento delle procedure di gara, che di norma si svolgeranno presso la sede di cui all'art. 2, comma 4, o in alternativa, qualora ricorrano particolari esigenze operative e/o logistiche, presso gli Uffici del Comune di Angri o del Comune di Mercato S. Severino, in base a quanto stabilito con adeguata motivazione dalla determinazione a contrarre.
7. Dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, la Centrale di committenza consegna all'Ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.




8. Nel caso in cui la Centrale di committenza proceda ad acquisti nell'interesse di tutti gli enti aderenti, applica la normativa regolamentare vigente per il Comune capofila. Diversamente, trova applicazione la normativa regolamentare dell'Ente nell'interesse del quale viene attivata la procedura.
9. Gli enti aderenti si impegnano, di comune accordo, ad armonizzare le rispettive discipline regolamentari, anche approvando regolamenti unici per tutti gli enti.

#### ART. 4 – COMPETENZA DEGLI ENTI ADERENTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, sono di competenza dei singoli Enti aderenti:

- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
- b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c) la richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
- d) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG). A tal fine, la CUC abiliterà uno o più dipendenti di ciascun Ente aderente a richiedere il CIG per conto della Centrale medesima;
- e) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- f) l'adozione della determinazione a contrarre;
- g) l'eventuale nomina di membri della commissione giudicatrice che non siano dipendenti degli Enti aderenti, sostenendo le relative spese;
- h) il versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- i) la verifica del possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario;
- j) l'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di



servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa. L'aggiudicazione definitiva viene immediatamente trasmessa, mediante pec, alla Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione;

- k) le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lettere b-bis) e b-ter), del D.L.gs. n. 163/2006;
- l) la stipula del contratto d'appalto;
- m) l'affidamento della direzione dei lavori nell'ipotesi eccezionale di affidamento diretto consentito dalla legge;
- n) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- o) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere nell'ipotesi eccezionale di affidamento diretto consentito dalla legge;
- p) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006;

#### ART. 5 - AFFIDAMENTO DI LAVORI D'URGENZA E IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, individuati tra i soggetti operanti nell'ambito dell'ufficio unico operante come Centrale unica di committenza.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede

all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006.

#### Art. 7 - SPESE

1. Fermo il principio che l'istituzione della centrale di committenza non deve comportare maggiori oneri per gli Enti aderenti, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi, ciascun Comune prevederà una apposita voce di bilancio per la gestione e per le spese di funzionamento della Centrale di Committenza.

2. Le spese vive riguardanti le procedure di gara quali ad esempio: spese di pubblicazione, il contributo ANAC, compensi ad eventuali componenti della commissione di gara, affidamenti di incarichi o di consulenze, ecc., rimangono a totale carico del Comune a beneficio del quale viene gestita la procedura ed esse dovranno essere rimborsate al Comune capofila, che potrà anticiparle, a seguito di apposita rendicontazione

4. In particolare le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono anticipate dal capofila, fermo restando che saranno poste a carico dell'aggiudicatario, al quale il Comune Capofila avrà il diritto di chiedere il rimborso, ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni

5. In caso di diserzione o annullamento della gara, le spese di pubblicità resteranno a carico dell'Ente nell'interesse del quale essa viene svolta.

6. Ciascun Comune aderente, nell'ipotesi di procedure di particolare complessità o urgenza provvederà al rimborso degli eventuali maggiori oneri, anche per ore di lavoro del proprio personale sostenuti dal Comune capofila, debitamente documentati con specifica rendicontazione, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno tra i Comuni aderenti.

#### Art. 8 - DURATA

1. L'accordo avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione - fatte salve eventuali proroghe stabilite dalla legge, le quali, anche se successive alla sottoscrizione della convenzione, si intenderanno automaticamente recepite senza la necessità di adozione di





ulteriori atti - e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi; potrà essere sciolto in qualunque momento:

- a) per coincidente volontà dei Comuni convenzionati da esprimersi con deliberazione dei rispettivi consigli comunali; in tal caso gli enti stabiliranno la data di cessazione degli effetti della presente convenzione;
- b) per iniziativa di uno di essi mediante apposita deliberazione consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del secondo mese successivo. La deliberazione consiliare andrà immediatamente comunicata ai Sindaci degli altri Comuni.

#### ART. 9 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Eventuali modifiche sostanziali alla Convenzione potranno essere apportate in qualsiasi momento con delibere consiliari dei Comuni aderenti.
2. Eventuali aspetti di dettaglio, anche attinenti al riparto di competenze tra Centrale di Committenza e i singoli Enti aderenti potranno essere definiti o modificati con deliberazione della Giunta di entrambi gli enti medesimi.
3. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti. Qualora le disposizioni sopravvenienti determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono, con delibera di Giunta, alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
4. Le modifiche apportate alla convenzione ai sensi del presente articolo ne integrano il testo, senza la necessità di successiva sottoscrizione, ad intervenuta esecutività delle deliberazioni che le dispongono.

#### ART. 10 – REGOLAMENTO



Le parti convengono che a seguito di proposta del funzionario responsabile dell'ufficio unico della centrale di committenza, con delibere delle rispettive Giunte Comunali, nell'ambito dei principi e delle norme di attuazione stabiliti nella presente convenzione, potrà essere adottato un regolamento per disciplinare nel dettaglio l'organizzazione della struttura ed il flusso dei procedimenti della centrale di committenza.

#### Art.11 - FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

1. Per consultazioni, verifiche e controllo della gestione del servizio i Sindaci provvederanno con incontri aventi periodicità quadrimestrale, oltre che ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità.

#### Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
3. Il presente atto, composto da n. .... pagine scritte con strumento elettronico, è sottoscritto con sigla a margine di ciascun foglio e firma per esteso in calce all'ultima pagina da ciascuna delle parti costituite.

\*\*\*

Nocera Inferiore, ..... 2016.



Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to Guido TAFURO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Antonio FRAIRE

---

*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

**IL FUNZIONARIO DELEGATO AA. GG.**  
dott.ssa *Palmina* SMALDONE

Lì.....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno ..... Per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
E non furono presentate opposizioni*

f.to **IL FUNZIONARIO DELEGATO AA. GG.**  
dott.ssa *Palmina* SMALDONE

Lì.....

**L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

---

**ESECUTIVITA'**

*Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:*

*Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00*  
*Controllo Necessario*

*Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00*

*Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00 I.E.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Antonio FRAIRE

Dal Municipio, li .....